

MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DEL MARE
Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale - VIA e VAS



La presente copia fotostatica composta di N° 9 fogli è conforme al suo originale.
Roma, li 16-11-2015

42
Handwritten initials and marks

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL' IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS

Parere n. 1914 del 13/11/2015

<p>Progetto ID_VIP 2812</p>	<p><i>Istruttoria VIA</i></p> <p>- Permesso di prospezione idrocarburi denominato "d 1 C.P.-SC" da realizzarsi nella "zona marina C" Canale di Sicilia</p>
<p>Proponente</p>	<p>Schlumberger Italiana S.p.A.</p>

Handwritten notes and signatures on the right side of the page

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page

30/08/2014
CANTIERI DI GIARDINARE
24/08/2014
CANTIERI DI GIARDINARE

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Schlumberger Italiana S.p.A. e acquisita agli atti con prot. CTVA n. 3088 del 10/9/2014 concernente il progetto denominato "Permesso di prospezione idrocarburi denominato "d 1 C.P.-SC" da realizzarsi nella "zona marina C" nel Canale di Sicilia;;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO che in data 11 agosto 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186, il D.Lgs n. 128/2010, dal titolo "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recanti norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". L'art. 2, comma 3 lettera h, di tale decreto introduce modifiche all'articolo 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare aggiunge il comma 17;

Visto l'art. 35 "Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi" della Legge 7/8/2012 n. 134, conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 22/6/2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, in particolare per le modifiche apportate all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che viene sostituito dal seguente: «17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.»

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania

e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. N. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge del 06 Luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n.111 del 15 luglio 2011, art. 5 comma 2 bis;

VISTO il Decreto GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS ed i successivi decreti integrativi;

PRESO ATTO che in data 10/9/2014 il Gruppo Istruttore è stato integrato con il rappresentante della Regione Sicilia, prot. CTVA-2014-3087, in data 10/9/2014;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di valutazione di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio preliminare ambientale per la pubblica consultazione, sono avvenuti in data 30/7/2014 a mezzo stampa;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente e acquisita al prot. CTVA n. 3088 del 10/9/2014 e successive integrazioni progettuali acquisite in data 31/3/2015 con n. prot. CTVA 1083, che si compone dei seguenti elaborati:

- Studio di impatto ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Integrazioni progettuali

CONSIDERATA e VALUTATA la congruità del valore dell'opera dichiarata dal Proponente ai fini della determinazione dei conseguenti oneri istruttori in Euro 14.880.000,0 €;

VALUTATO che tra la documentazione presentata dal Proponente è stato predisposto l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, dal quale si evince che, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente parere, non è necessaria alcuna ulteriore autorizzazione ambientale da coordinare e/o sostituire nel presente parere ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTE E CONSIDERATE le osservazioni espresse ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. dai soggetti di seguito elencati:

PRESO ATTO che sono pervenute, durante la fase di consultazione, le seguenti osservazioni del pubblico, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modificazioni:

- Osservazione: Comune di Santa Croce camerina (Provincia di Ragusa) (con allegata Delibera di Giunta Comunale n. 199 del 19.08.2014) - Nota DVA/2014/28368 del 05.09.2014;
- Osservazione: Comune di Ragusa (con allegata Delibera di Giunta Comunale n. 396 del 29.09.2014) - Nota DVA/2014/31453 del 01.10/2014;
- Osservazione: Comune di Noto (con allegata Delibera di Giunta Comunale n. 221 del 23.09.2014) - Nota DVA/2014/31972 del 06.10/2014;
- Osservazione: Provincia Regionale di Ragusa - denominata Libero Consorzio Comunale - Nota DVA/2014/31978 del 06.10.2014;
- Osservazione: Deputata dell'On. Maria Marzana - Nota DVA/2014/32056 del 06.10.2014;
- Osservazione: Associazione Culturale "Sciami" - Nota DVA/2014/32155 del 07.10.2014;
- Osservazione: Comune di Scicli - Nota DVA/2014/32183 del 07.10.2014;

- Osservazione: Comitato "Stoppa la piattaforma", Legambiente Onlus e Apnea Pantelleria Onlus - Nota DVA/2014/32214 del 07.10.2014;
- Osservazione: Associazione Natura Sicula Onlus - - Nota DVA/2014/32241 del 07.10.2014;
- Osservazione: Provincia Regionale di Siracusa – denominata Libero Consorzio Comunale - Nota DVA/2014/32694 del 10.10.2014;
- Osservazione: Comune di Siracusa (con allegata Delibera di Giunta Comunale n. 179 del 23.10.2014) - Nota DVA/2014/35602 del 31.10.2014;
- Osservazione: Città di Pachino (Provincia di Siracusa) - Nota DVA/2014/35673 del 03.11.2014;
- Osservazione: Città di Vittoria (Provincia di Ragusa) (con allegata Delibera di Giunta Comunale n. 475 del 21.10.2014) - Nota DVA/2014/39389 del 28.11.2014;
- Osservazione: Regione Siciliana – Soprintendenza del Mare - Nota DVA/2015/1324 del 16.01.2015;
- Osservazione: Comitato "Stoppa la piattaforma" e altre associazioni - Nota DVA/2015/12342 del 08.05.2015;
- Osservazione: Città di Pachino (Provincia di Siracusa) - Nota DVA/2015/17896 del 08.07.2015;
- Osservazione: Città di Noto – Patrimonio dell'Umanità - Nota DVA/2015/17951 del 08.07/2015;
- Osservazione: Legambiente Comitato Regionale Siciliano Onlus - Nota DVA/2015/19596 del 27.07/2015.

CONSIDERATA la nota CTVA-2012-0365 del 31/01/2012, con cui la Commissione conferiva ad ISPRA l'incarico "di redigere uno studio relativo agli impatti connessi all'effettuazione di prospezioni geofisiche a mare per analizzare":

- *natura e tipologia degli impatti dovuti alle attività previste nelle istanze di "permesso di ricerca idrocarburi";*
- *effetti sulla componente ambientale "fauna marina" con particolare riferimento ai mammiferi marini ed alla fauna ittica;*
- *misure di mitigazione degli effetti negativi;*
- *impatti cumulativi a seguito dell'effettuazione di indagini sismiche in aree limitrofe sia in caso di contemporaneità che di discontinuità temporale;*
- *modalità di esecuzione dei rilievi sismici al fine di eliminare/minimizzare gli impatti dei singoli progetti o del cumulo degli stessi;*
- *differenze e variazioni degli impatti connessi all'effettuazione di "sismiche 2D" e "sismiche 3D" effettuate mediante air-gun;*
- *impatti connessi alle attività previste nelle istanze di "permesso di prospezione";*

CONSIDERATO che

la Regione Sicilia non ha espresso il proprio parere di competenza;

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

CONSIDERATO che per quanto attiene alla qualità dell'ambiente marino, la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (2008/56/CE) è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010 e costituisce il primo strumento normativo vincolante che considera l'ambiente marino un patrimonio prezioso da proteggere, salvaguardare e, ove possibile e necessario, da ripristinare al fine di proteggere la biodiversità e preservare la vitalità di mari e oceani;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la produzioni di rifiuti in mare la Convenzione MARPOL 73/78

(MARitime POLLution) detta le linee guida sulla prevenzione dell'inquinamento provocato da navi ed i relativi annessi;

VISTO il DPR 18 aprile 1994, n. 526;

CONSIDERATO che in relazione alla normativa esaminata al fine delle presenti valutazioni:

La Normativa internazionale di riferimento:

- Direttiva 94/22/CE del 30.5.1994 relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- Direttiva 2009/72/CE del 13.7.2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- Regolamento (EU) 994/2010 del 20/10/2011 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- Direttiva "Habitat" che designa i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Direttiva "Uccelli" che designa le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Convenzione di Ramsar che individua numerose aree protette costiere lungo le coste adriatiche;
- Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che ha lo scopo di definire il regime giuridico del tratto di mare interessato dall'attività di prospezione;
- Convenzione di Barcellona, alla quale aderiscono tutti gli stati che si affacciano del Mediterraneo, che contiene un quadro normativo in materia di lotta all'inquinamento e di protezione dell'ambiente marino;
- Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino
- Convenzione di Espoo, applicabile ai progetti di nuove opere che interessano più Paesi e per i quali è richiesta una valutazione transfrontaliera dei potenziali effetti sull'ambiente;
- Convenzione di Londra (MARPOL), documento internazionale di riferimento per la prevenzione dell'inquinamento da navi;
- Protocollo di Kyoto, sulle strategie per la progressiva limitazione e riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera;
- Norme Europee per il Mercato interno dell'Energia Elettrica e del Gas, con le strategie e le finalità della liberalizzazione del mercato;
- Direttiva 2013/30/UE per la sicurezza nelle attività offshore;

La Normativa italiana di riferimento:

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che introduce nuove norme relative alla VIA per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare prevedendo specifici divieti ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 6, comma 17);
- Il Decreto Direttoriale 22 marzo 2011 che regola le modalità di svolgimento delle attività di prospezione geofisica;
- D.Lgs. 164 del 23.5.2000, "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- D.Lgs. 239 del 23.8.2004, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- Legge n. 99 del 23.7.2009, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- Legge 133 del 6.8.2008, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 112 del 25.6.2008 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

- Legge n. 220 del 28/02/1992 "Interventi per la difesa del mare" e s.m.i.;
- D.Lgs. 202/2007 "Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni";
- D.Lgs. 190/2010. E' il decreto con il quale è stata recepita a livello nazionale la Direttiva 2008/56/CE o legge comunitaria di riferimento per la tutela dell'ambiente marino;
- Legge 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette" e s.m.i. con riferimento all' ambiente marino, distingue le aree protette ai sensi del protocollo di Ginevra (Protocollo SPA) e ai sensi della Legge 979/1982 "Disposizioni per la difesa del mare";
- Legge n. 662 del 29/09/1980 "Ratifica della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi adottata a Londra il 2 novembre 1973" e s.m.i.;
- Legge n. 979 del 31/12/1982 "Disposizioni sulla difesa del Mare" e s.m.i.;
- Legge 963/1965 "Disciplina della pesca marittima" che prevede quale specifico strumento di salvaguardia delle risorse biologiche l'istituzione di Zone di Tutela Biologica (ZTB) al cui interno le attività di pesca sono vietate o fortemente limitate;

La Normativa di settore di riferimento:

- Regio Decreto 1443/27, "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno";
- Legge 6 dell 11.1.1957, "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";
- Legge 613 del 21/07/1967, "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla L. 11.1.1957, n.6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";
- Legge 689 del 2/12/1994;
- DPR 484 del 18/4/1994;
- D.Lgs. 625 del 25/11/1996, "Attuazione della direttiva 94/22CEE";
- D.M 4/3/2011, Definizione permessi di prospezione;
- Legge 175 del 27/5/1999, ratifica Convenzione per la protezione dell'ambiente marino;
- Legge 979/1982, "Disposizioni per la difesa del mare";
- Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) che disciplina il diritto internazionale marittimo regolamentando le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani, ratificata dall'Italia nel 1994;
- Mediterranean Action Plan (MAP) e la Convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento;
- Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità (Protocollo SPA) che prevede, tra l'altro, la predisposizione di una lista di Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (Specialy Protected Areas of Mediterranean Importance - SPAMIs);
- le linee guida (risoluzione 2.12) per la gestione dell'impatto di rumore antropogenico sui cetacei nell'area ACCOBAMS (agreement on the conservation of cetaceans of the black sea Mediterranean Sea), ovvero quanto previsto nell'accordo in vigore dal 2001 a protezione delle 21 specie e che l'accordo è stato recepito dall'Italia nel 2005;

CONSIDERATO che

il Gruppo Istruttore ha convocato una riunione presso il MATTM in data 15/1/2015;

sono state richieste al Proponente con prot. CTVA n. 292 del 30/1/2015 e n. 396 del 9/2/2015 le seguenti integrazioni:

- le aree di istanza **DI CP SC E DI GP SC** della zona C e G si sovrappongono a permessi di ricerca, concessioni ed altre istanze presentate e/o autorizzate (VESTA, CC60 Edison ed Eni Vega A e B, FSO Leonis, 348C.R.-VG, CR 148 VG, C.R146.NP ed altre). Per alcune delle aree e delle attività citate, ed altre, sono state presentate di recente ed autorizzate anche indagini sismiche. Si ritiene necessario che il Proponente fornisca il quadro totale dei titoli (permessi di ricerca e/o prospezioni) e delle linee già effettuate in **DI CP SC E DI GP SC** ed evidenziare i permessi di ricerca vigenti all'interno delle aree di **DI CP SC E DI GP SC**;
- Chiarire e rappresentare i titoli all'interno di **DI CP SC E DI GP SC** sospesi, scaduti o se in presenza di provvedimento che le renda liberi. Visto dell'art 3 comma 1 del Decreto legislativo n° 625 del 1996: "fermi restando i limiti previsti dalle discipline generali e speciali vigenti in materia di tutela dell'ambiente terrestre, marino e costiero; le aree per le quali sono già stati conferiti permessi di ricerca e concessioni di coltivazione divengono disponibili dopo la scadenza del titolo minerario o dopo l'emanazione del provvedimento che le rende libere" si rilevano incongruenze con la norma che prevede che non possono formare oggetto di prospezione le aree già accordate in permesso di ricerca o concessione di coltivazione a terzi.
- Approfondimenti sull'iter autorizzativo relativo in particolare all'inizio previsto delle indagini dei permessi di ricerca confinanti, al fine di individuare il periodo più opportuno per l'esecuzione dell'investigazione sismica, evitando sovrapposizioni di impatti acustici;
- chiarire la difformità di estensione dell'area **DI CP SC** dichiarata, (sito Mise 2166 kmq, istanza 2190 kmq, SIA 2109 kmq);
- produrre un elaborato cartografico recante le aree delle istanze **DI CP SC E DI GP SC** sovrapposte alla cartografia nautica del I.I.M. o IMRAY;
- evidenziare gli impatti negativi sulla fauna acquatica, in particolare su quella bentonica profonda e sulla cetofauna;
- l'area del Canale di Sicilia si rileva come un'area di importanza speciale per la cetofauna, come da risoluzione ACCOBAMS: L'estensione delle due richieste pari a circa 6.300 km² al momento non fornisce adeguate garanzie alla necessaria tutela e conservazione della biodiversità, anche in accordo del principio di precauzione. Al fine di individuare un eventuale crono programma che limiti gli impatti sulla cetofauna, dovranno essere forniti maggiori dettagli sui periodi di osservazioni/avvistamenti della cetofauna in area vasta. I dati dovranno essere richiesti alle principali Istituzioni scientifiche Nazionali ed Internazionali che si occupano della tutela della cetofauna. e dovranno tenere conto della risoluzione n. 4.15 dell' Agreement on the conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Area (ACCOBAMS);
- al fine di individuare un crono programma che limiti gli impatti sulla cetofauna, dovranno essere forniti maggiori dettagli sui periodi di osservazioni/avvistamenti della cetofauna in area vasta. I dati dovranno essere richiesti alle principali Istituzioni scientifiche Nazionali ed Internazionali che si occupano della tutela della cetofauna;
- accertata la sensibilità delle aree in particolare al riguardo della cetofauna, il Proponente dovrà proporre un programma di monitoraggio ante operam , in corso d'opera e post operam. A tal fine si richiede di fornire il progetto del programma di monitoraggio acustico ante operam in corso d'opera e post operam, per le due aree, anche in coerenza con i provvedimenti ed i quadri prescrittivi già emanati per i progetti (coltivazioni, pozzi

esplorativi, permessi di ricerca, ecc) nelle aree delimitate dai poligoni delle prospezioni in C ed in G, con un crono programma che ne escluda la simultaneità;

- *non sono riportati nel SIA la presenza di particolari tipi di vulcanismo (mud Volcanoes);*
- *nel SIA non si rileva la presenza di biocenosi a coralligeno profondo (direttiva Habitat). Evidenziare le aree interferite dalle due prospezioni con i suddetti habitat e proporre le adeguate misure di mitigazione;*
- *dagli elaborati e dalla documentazione fornita non si rilevano le aree di spawning e di nurseries di specie commerciali e tutelate, come invece risulta da letteratura scientifica, inoltre alcune aree all'interno delle due prospezioni sembrano ricadere in aree di pesca e di nurseries, che non risultano evidenziate nel SIA. A tal fine dovranno essere forniti i chiarimenti necessari, supportati da una nota del Ministero delle Politiche Agricole, Pesca e Acquacoltura, che fornisca un quadro delle aree di nurseries di specie commerciali, ed altre aree (spawning, ZTB, altro) di importanza biologica all'interno dei poligoni di GP-SC e di CP SC;*
- *si rilevano interferenze del permesso di CP SC con la GSA 15 con all'interno l'area B di tutela biologica. Si richiede di approfondire l'argomento e di produrre idonea sovrapposizione cartografica dell'area di istanza con la zona B di tutela biologica.*
- *i livelli di rumore di esercizio delle due prospezioni appaiono essere superiori a quanto raccomandato nel rapporto tecnico di ISPRA, in particolare i valori soglia sono superati;*
- *si ritiene opportuno fornire una studio che calcoli un'area di sicurezza attraverso un valore di soglia del rumore idoneo ad evitare non solo danni fisiologici ma anche disturbi comportamentali alla fauna acquatica sulla base di come viene dissipata la pressione sonora in funzione della distanza, della profondità e del diverso numero di air gun e di come sia diversa la percezione del suono, in termini di RL, in funzione della categoria di mammiferi presenti nell'area.*
- *Estendere l'analisi di rischio sismico su un arco temporale più esteso;*
- *proposte di minimizzazione e di mitigazione degli impatti, al fine di ridurre i tempi di esecuzione delle indagini;*

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

CONSIDERATO che

l'area in istanza è localizzata all'interno del settore sud della zona marina "C" a Sud Est del Canale di Sicilia;

L'area ricopre una superficie di 2190 km².

Le attività prevedono l'acquisizione di un rilievo geofisico 3D;

L'area oggetto dell'istanza ha una superficie di 2190 km²;

Il progetto comprende complessivamente 125 linee sismiche parallele, spaziate ogni 450 metri, per un totale di circa 5.982 chilometri;

per l'esecuzione dell'indagine geofisica in progetto, si stima una durata dei lavori di circa 104 giorni. Tale tempistica comprende, oltre alla durata minima della produzione (stimata in 54 giorni), i tempi tecnici di fermo (stimati a 5 giorni), 31 giorni di standby ;

l'area in istanza di permesso di prospezione ricade nell'ambito della Zona Marina C, istituita con Legge 21 luglio 1967, n. 613, che si estende per circa 46.390 chilometri quadrati nel Canale di Sicilia e nello Ionio meridionale e costituisce circa l'8% della piattaforma continentale italiana;

la zona marina C nella sua porzione ad Est è al limite con la linea delimitazione tra le acque italiane e le acque maltesi;

è pervenuta la nota acquisita con prot. CTVA n. 3371 del 3/10/2014, con la quale in seguito agli opportuni accertamenti, la DVA rileva che il progetto non afferisce ad alcuna categoria progettuale inclusa nell'appendice I della Convenzione di ESPOO del 25/2/1991, né nell'allegato I della Direttiva 2011/92/UE e che pertanto non è prevista alcuna consultazione transfrontaliera;

la distanza dalla linea di costa è di oltre 12 miglia nautiche;

Il rilevamento verrà effettuato impiegando una unica nave di acquisizione e quindi una unica sorgente acustica;

in relazione all'opzione zero, ossia l'abbandono delle attività di prospezione, il Proponente afferma che questa risulta non compatibile con il tipo di attività proposta: infatti, la non realizzazione dell'attività determinerebbe la non esecuzione del progetto nella sua totalità, in quanto non vi è alternativa alla prospezione geofisica in ambiente marino per lo studio delle strutture geologiche profonde. In sostanza, l'alternativa zero determinerebbe l'impossibilità di ampliare le conoscenze geologiche in una zona recentemente introdotta e scarsamente indagata;

il Proponente esamina tecniche alternative di esplorazione indicando che quella con air gun è la più utilizzata per la affidabilità mentre le altre sono ancora sperimentali;

QUADRO di RIFERIMENTO AMBIENTALE

CONSIDERATO che

componente Atmosfera:

Le emissioni in atmosfera, generate nel corso delle attività di acquisizione geofisica, sono legate essenzialmente allo scarico di gas dei motori e dei generatori, alimentati a MGO (Gasolio marino) utilizzati dalla nave sismica e dalla nave da inseguimento;

Suolo e sottosuolo:

Le attività di prospezione sismica non determinano interazioni con l'assetto geologico strutturale del sottosuolo e con le caratteristiche chimico-fisiche dei sedimenti marini in quanto non sono previste attività distruttive a diretto contatto con il fondo marino;

dal SIA integrativo si rileva che l'area di progetto è interessata marginalmente da un'area con morfologia collegabile a *mud Volcanoes*, particolari tipi di vulcanismo, espressione morfologica di un processo che ha inizio nei sedimenti profondi e termina con l'emissione di gas, acqua e sedimenti sulla superficie terrestre o sui fondali marini si rileva che essi si trovano soprattutto nei bacini sedimentari propensi alla presenza di idrocarburi sia *onshore* che *offshore*;

CONSIDERATO che in relazione alle Aree naturali protette:

il Proponente espone l'elenco delle aree protette a terra e a mare in area vasta, evidenziando che la zona oggetto d'istanza di permesso di prospezione, non include al suo interno alcun SIC o ZPS e che le aree protette più prossime sono tutte oltre le 12 miglia nautiche;

VALUTATO che

Per quanto riguarda i potenziali impatti su ecosistemi di aree costiere e marine protette, le operazioni si svolgeranno ad una distanza tale da escludere qualsiasi interferenza con le stesse;

Impatti cumulativi

Handwritten signatures and initials scattered across the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

CONSIDERATO che per quanto riguarda gli impatti cumulativi, l'area di istanza del permesso di prospezione in oggetto si sovrappone in parte a permessi di ricerca, concessioni ed istanze di permessi di ricerca tra cui la Concessione C.C6.EO delle società Edison ed Eni, piattaforma Vega, F.S.O. Leonis e futura realizzazione della piattaforma Vega B, permesso di ricerca "C.R146.NP" della Società Northern Petroleum (UK) LTD, e pertanto l'area risulta già ben investigata con titoli esclusivi;

all'interno dell'area risultano i seguenti permessi o coltivazioni:

- "C.C6.EO" (titolari: Edison e Eni) vigente;
- permesso di ricerca denominata "d 359 C.R.-TU" (richiedenti: Transunion Petroleum Italia e Nautical Petroleum);
- permesso di ricerca "C.R148.VG" che (titolare: Cygam Energy Italia), scaduto in data 28/11/2013;
- permesso di ricerca "C.R146.NP" (titolare: Northern Petroleum LTD) sospeso;
- permesso di ricerca "C.R149.NP" (titolare: Northern Petroleum LTD) vigente




Figura S.21 - Mappa di localizzazione dell'area in istanza di prospezione e distribuzione degli altri titoli minerali ed istanze attualmente presenti all'interno della stessa e nelle zone limitrofe (fonte dei dati: unmig sviluppo economico.gov.it)

Mammiferi marini

Per quanto riguarda i Cetacei ACCOBAMS ha designato le aree che gli interessano tra quelle di particolare importanza per i cetacei del Mediterraneo;

Nell'area di progetto sono presenti in modo saltuario le seguenti specie:

Balenottera comune (*Balaenoptera physalus*): Ha una distribuzione regolare in tutti i mari italiani, in genere viene osservata nelle acque oltre la piattaforma continentale, a profondità tra i 400 e i 2500 m (Notarbartolo di Sciarra et al. 2003);

Capodoglio (*Physeter macrocephalus*): Elencata in appendice IV della direttiva Habitat (92/43/CEE), nella Convenzione di Barcellona e in Allegato II della Convenzione di Bonn. Legalmente protetta a livello nazionale dagli anni '80 e internazionale e inclusa in numerose aree protette (Reeves & Notarbartolo di Sciarra, 2006);

Zifio (*Ziphius cavirostris*): Lo Zifio è una specie di mammifero marino elencata in appendice IV della direttiva Habitat (92/43/CEE) e nella Convenzione di Barcellona. Legalmente protetta a livello nazionale dagli anni '80 e internazionale e inclusa in numerose aree protette;

Tursiopo (*Tursiops truncatus*): Specie elencata in appendice II, IV della direttiva Habitat (92/43/CEE). Legalmente protetta a livello nazionale dagli anni '80 e internazionale e inclusa in numerose aree protette (Reeves & Notarbartolo di Sciarra 2006). Nonostante sia una specie per lo più costiera, la si può trovare anche in altri habitat, dalle acque della piattaforma continentale, lagune e mari chiusi, ad acque che circondano isole e arcipelaghi. Stenella striata (*Stenella coeruleoalba*): Specie elencata in appendice IV della direttiva Habitat (92/43/CEE), nella Convenzione di Barcellona e nell'accordo ACCOBAMS. Legalmente protetta a livello nazionale dagli anni '80 e internazionale e inclusa in numerose aree protette;

Delfino comune (*Delphinus delphis*): Specie elencata in appendice IV della direttiva Habitat (92/43/CEE), nella Convenzione di Barcellona e in Allegato II della Convenzione di Bonn. Legalmente protetta a livello nazionale dagli anni '80 e internazionale e inclusa in numerose aree protette.

VALUTATO che

Nella risoluzione 4.15 dell'ACCOBAMS sulle aree marine protette di importanza per la conservazione dei cetacei, viene riportato che il Canale di Sicilia presenta aree di importanza per la conservazione di alcune specie di cetacei, ove le due aree proposte da ACCOBAMS presenti nel Canale di Sicilia da porre sotto protezione: in particolare, l'area 21 per il Delfino comune (*Delphinus delphis*), Tursiopo (*Tursiops truncatus*), Stenella (*Stenella coeruleoalba*) e Balenottera comune (*Balenoptera physalus*), e l'area 4 per il delfino comune (*Delphinus delphis*) ricadono all'interno dell'area di progetto (area 4) o contigue (area 21), mentre per lo zifio l'area di presenza è quella ad est dell'area di progetto, caratterizzata dalle ripide scarpate, habitat preferito dalla specie;

le specie di cetacei che frequentano i nostri mari sono inserite nelle liste dell'IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura) e che in mancanza di una normativa specifica che regolamenti le varie forme di emissioni acustiche in mare è necessario attuare ogni sforzo per tutelare detti cetacei, soprattutto nelle aree predisposte dall'ordinamento nazionale e sovranazionale per la loro tutela, nonché nelle aree più prossime che possano ritenersi ecologicamente connesse a quelle tutelate;

Ambiente marino - specie ittiche – Pesca Marittima

CONSIDERATO che

Il Canale di Sicilia è una delle più importanti aree di pesca del Mediterraneo, dove opera una flotta consistente con una grande produzione di pescato;

l'area compresa nel Banco di Malta ad est presenta una scarpata molto ripida (UNEP-MAP-RAC/SPA 2014);

all'interno di tutta l'area di progetto le profondità sono sempre tra -100 e -200 metri con aree isolate a profondità anche minori di -100 ed in corrispondenza del margine orientale dell'area è presente una profonda e ripida scarpata che va dai -100/-200 m ai -800/-1000 m;

con il regolamento CEE sulla raccolta dati pesca e la suddivisione del Mediterraneo in GSA (Geographical Sub Area; FAO), il Canale di Sicilia è stato suddiviso nella GSA 16 e nella GSA 15 e l'area di progetto è all'interno della GSA 15 e all'interno del Piano di Gestione per la ricostituzione degli stock entro limiti biologici di sicurezza per la flotta di altura Siciliana. Tra le misure di gestione del piano viene delimitata un'area molto vasta (1000 kmq) largamente compresa all'interno e a sud est dell'area di progetto;

la maggior parte dell'energia emessa dall'array di air gun risulta distribuita lungo la direzione verticale, diminuendo con la profondità, ma entro i primi 100 metri di profondità troviamo livelli di 150-170 db rel 1nm/s e entro i 200 m livelli di poco inferiori;

l'area di prospezione è di 2190 km², il progetto prevede l'esecuzione di 125 linee sismiche parallele, spaziate ogni 450 metri, per un totale di circa 5.982 chilometri per una durata di 54 giorni;

il progetto prevede un impegno di un'area molto estesa, che si trova nella GSA 15, all'interno della quale sono presenti aree di spawning e aree di nursery, con diversi indici di presenza di giovanili, delle seguenti specie, tutte oggetto di pesca commerciale e di gestione degli stock ittici, come da dati del SIA e da letteratura scientifica pertinente;

Nasello (*Merluccius merluccius*) : le aree di *nurseries* e reclutamento individuate durante le campagne MEDITS tra il 1994 ed il 1999, tra i 100 ed i 200 metri di profondità, ad Est tra la costa Siciliana e Maltese e ricadono all'interno dell'area di progetto. Trattasi di *nurseries* considerate stabili;

Triglia di fango (*Mullus barbatus*) :le due aree di *spawning*, individuate nel lavoro dell'UNEP -MAP-RAC/SPA., 2014 ricadono all'interno dell'area, come asserito anche dal SIA: "La zona di spawning del Banco di Malta della triglia di fango ricade nel centro ed in buona parte dell'area in istanza di permesso di prospezione". Trattasi di *nurseries* considerate stabili;

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature at the top right, several initials along the right margin, and a large signature at the bottom center.

Gambero rosa (*Parapeneus longirostris*) è un'importante specie di interesse commerciale nel Mediterraneo e nel Canale di Sicilia in particolare esso rappresenta la principale specie target della pesca a strascico (UNEP-MAP-RAC/SPA., 2014). Al riguardo della specie, dal SIA si rileva che "Questa specie è distribuita a profondità comprese tra i 20 ed i 700 metri, ma la concentrazione maggiore si trova tra i 150 ed i 400 metri su fondali sabbiosi e fangosi"; "l'area di nursery di *P. longirostris* presente nel Banco di Malta ricade in parte all'interno dell'area in istanza di permesso, nella sua parte est". Trattasi di nurseries considerate stabili;

Musdea bianca (*Phycis blennoides*) dal SIA si rileva che "a seconda delle annate, potrebbe essere presente un'altra area di reclutamento di questa specie nel Banco di Malta, la quale andrebbe a ricadere nella porzione est dell'area in istanza di permesso di prospezione";

Moscardino (*Eledone cirrhosa*) e Totano (*Illex coindetii*) : presentano aree di nursery di media intensità;

Tonno rosso (*Thunnus thynnus*): "il Canale di Sicilia è un'area favorevole alla riproduzione del tonno rosso. Per cui, nell'area oggetto di interesse è pienamente presente una zona adatta alla riproduzione di questa specie";

ZTB Zone di Tutela Biologica

Le Zone di Tutela Biologica vengono generalmente istituite ai fini della salvaguardia e di ripopolamento delle risorse marine mediante decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Nell'area oggetto di indagine si rileva che "buona parte della ZTB "B" ricade nella porzione sud - ovest dell'area in istanza di permesso di prospezione";

Nell'ambito del Piano di Gestione della GSA sono previste azioni per la riduzione dello sforzo di pesca e misure di cautela per favorire il ripopolamento e la riproduzione delle specie ittiche, quali il fermo temporaneo (fermo biologico) ed il fermo tecnico, e la ZTB B è interessata da queste misure;

VALUTATO che

L'area di progetto è interessata da una importante presenza di naviglio peschereccio Siciliano ed è considerata importante per la gestione degli stocks ittici;

le specie ittiche elencate in precedenza sono tutte presenti, dati SIA, nell'area di progetto, che è caratterizzata da fondali medio bassi;

in presenza di aree in genere piuttosto estese, ove sono presenti con differenti concentrazioni di giovanili di specie ittiche di rilevanza commerciale, di spawning areas di diverse specie, è verosimile che si crei un marcato effetto di disturbo, causato dall'air gun;


che tale effetto di disturbo, in relazione alla durata delle operazioni, previste in 125 giorni (di cui almeno 54 operativi h24), risulta persistente e tale da non poter escludere l'allontanamento temporaneo di riproduttori e/o ripercussioni, in particolare sugli stocks demersali;

si rileva inoltre che il progetto presenta interferenze con una larga porzione della ZTB "B" , area soggetta a gestione al fine di favorire il ripopolamento di stocks ittici di interesse commerciale (merluzzo ed altre), per cui eventuali impatti non quantificabili in questa fase potrebbero ripercuotersi sul prelievo ittico futuro sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo;


la probabilità che si verifichino effetti di disturbo prolungato sugli stocks itici o sulle aree di concentrazione di specie ittiche commerciali, nelle fasi giovanili, è anche dovuto alla non eccessiva profondità dell'area di progetto;

trattandosi di risorse ittiche di interesse commerciale gli effetti di disturbo possono avere verosimilmente effetti di spostamento della risorsa in altre aree, minore tasso di fecondazione nelle aree di riproduzione, fenomeni che potrebbero portare ad un danno per la flotta peschereccia, a causa della minore quantità di prelievo;


l'area ad est del poligono di progetto presenta una scarpata molto ripida e tali aree sono considerate sensibili in relazione alla presenza di stocks ittici e grandi cetacei;



Arce di nursery , di spawning e di pesca di parapenaeus longirostris



Aree di nursery di Triglia e di Nasello



(nurseries) del Merluzzo nello Stretto di Sicilia

Nell'area del Banco di Malta sono presenti fondali a "maerl beds", che di recente sono stati individuati e proposti come aree di interesse per la tutela;

per quanto attiene alle eventuali misure di mitigazione, che sono sempre previste nel caso delle indagini geofisiche in mare, si rileva che :

mentre in presenza, sebbene saltuaria nell'area di progetto, della cetofauna indicata in premessa, si possano applicare le migliori misure di mitigazione quali le ACCOBAMS, che consentono l'allontanamento temporaneo dalla zona di indagine delle specie presenti in area vasta, al riguardo degli stocks ittici e delle aggregazioni di forme giovanili e di aree di spawning, le misure di mitigazione sono difficilmente applicabili al caso in questione e pertanto eventuali effetti di disturbo non appaiono mitigabili;

eventuali misure cautelative potrebbero consistere nella effettuazione delle indagini al di fuori delle aree citate (aree di spawning, di reclutamento-nurseries, ZTB) e nella effettuazione delle ricerche al di fuori dei periodi considerati critici, cosa che data la sensibilità dell'area, in particolare quella più ad Est all'interno del poligono di progetto, risulta difficile da attuare in quanto, per quanto riguarda la riproduzione di alcune specie, dalle fonti consultate, e a titolo di esempio, le femmine mature dei gamberi peneidi risultano essere presenti nella GSA 15 e 16 tutto l'anno, con picchi invernali, periodo nel quale vengono solitamente svolte le indagini;

altre specie, tra quelle citate, hanno, diversamente, periodi di maturazione e/o aggregazione nei mesi autunnali (triglia) primaverili o inizio estivi;

la presenza di nurseries, considerate stabili da diverse fonti, non ultimo il documento " status and conservation of fisheries in the sicily channel / tunisian plateau draft internal report "mediterranean regional workshop to facilitate the description of ecologically or biologically significant marine areas.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'G. S. C. M. E.' and other smaller initials.

malaga, spain, 7-11 april 2014- UNEP MAP", costituisce un ulteriore elemento di riflessione e di indirizzo, nel caso specifico, alla adozione del principio di precauzione;

da rilevare inoltre, che per alcune aree all'interno del poligono progettuale, i piani di gestione della pesca possono prevedere, a seconda degli anni e delle disponibilità finanziarie, periodi di arresto temporaneo della flotta peschereccia;

in conclusione:

il tipo di indagine geofisica proposta, la prospezione (su un'area di 2190 kmq, con cantiere di 54 gg operativi h /24) diversamente dal permesso di ricerca, che viene assegnato su aree estremamente più modeste, come detto in premessa potrebbe avere un impatto non trascurabile sul poligono di progetto, al cui interno sono presenti aree critiche per la presenza di risorsa alieutica, impatto che verosimilmente potrebbe portare a possibili perdite di reddito delle marinerie coinvolte;

l'area, come risulta da diverse fonti ufficiali e dal SIA (iniziale e integrativo) è considerata sensibile a causa della presenza di aree di riproduzione di fauna bentonica e pelagica, di aree stabili di reclutamento e concentrazione di stadi giovanili di ittiofauna, prevalentemente bentonica, di aree di presenza dicetofauna e selaci;

in questo caso e con le suddette criticità, si segnala che l'esecuzione delle indagine di progetto non consente di valutare trascurabili o pressoché nulli gli impatti sulle specie ittiche presenti e sui riflessi economici che ne derivano;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale

ESPRIME

parere negativo riguardo alla compatibilità ambientale del progetto "- Permesso di prospezione idrocarburi denominato "d 1 C.P.-SC" da realizzarsi nella zona marina C del Canale di Sicilia

Ing. Guido Monteforte Specchi
(Presidente)

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)


Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)

Prof. Saverio Altieri

Prof. Vittorio Amadio



Handwritten signatures of the committee members, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink on a white background with horizontal dotted lines. The word 'ASSENTE' is printed in bold, black, uppercase letters in the center of the signature area.

Dott. Renzo Baldoni

ASSENTE

Avv. Filippo Bernocchi

[Handwritten signature]

Ing. Stefano Bonino

ASSENTE

Dott. Andrea Borgia

ASSENTE

Ing. Silvio Bosetti

[Handwritten signature]

Ing. Stefano Calzolari

[Handwritten signature]

Ing. Antonio Castelgrande

[Handwritten signature]

Arch. Giuseppe Chiriatti

[Handwritten signature]

Arch. Laura Cobello

[Handwritten signature]

Prof. Carlo Collivignarelli

[Handwritten signature]

Dott. Siro Corezzi

[Handwritten signature]

Dott. Federico Crescenzi

[Handwritten signature]

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

ASSENTE

Cons. Marco De Giorgi

ASSENTE

Ing. Chiara Di Mambro

[Handwritten signature]

Ing. Francesco Di Mino

ASSENTE

Avv. Luca Di Raimondo

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Ing. Graziano Falappa




Arch. Antonio Gatto

ASSENTE

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini


Ing. Despoina Karniadaki



ASSENTE

Dott. Andrea Lazzari


Arch. Sergio Lembo



ASSENTE

Arch. Salvatore Lo Nardo


Arch. Bortolo Mainardi



ASSENTE

Avv. Michele Mauceri


Ing. Arturo Luca Montanelli




Ing. Francesco Montemagno

ASSENTE

Ing. Santi Muscarà



Arch. Eleni Papaleludi Melis



Ing. Mauro Patti

ASSENTE

Cons. Roberto Proietti

ASSENTE

Dott. Vincenzo Ruggiero

ASSENTE

Dott. Vincenzo Sacco

140 BEE

Avv. Xavier Santiapichi

ASSENTE

Dott. Paolo Saraceno

Paolo Saraceno

Dott. Franco Secchieri

Fr. Secchieri

ASSENTE

Arch. Francesca Soro

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

ASSENTE

Ing. Roberto Viviani

R. Viviani

Ing Giampiero Di Magro (Regione Sicilia)

ASSENTE